## DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 20 DEL 14/03/2014

OGGETTO: Camera di Commercio e Azienda Speciale: ricognizione della dotazione organica, programmazione triennale del fabbisogno di personale 2014-2016 e piano annuale 2014

Su invito del Presidente, il Segretario Generale ricorda come la programmazione triennale dei fabbisogni, atto previsto dall'art. 39, commi 1, 19 e 20 bis, della L. n. 449/1997 (Legge Finanziaria 1998) e successive modifiche, e dal D. Lgs. 165/2001, sia un adempimento in assenza del quale le Amministrazioni pubbliche non possono procedere a nuove assunzioni di personale.

Successivamente la necessità della programmazione dei fabbisogni è stata riconfermata dall'art. 6, comma 6 e dall'art. 35, comma 4 del D.Lgs.165/2001 quale presupposto indispensabile "per le determinazioni relative all'avvio delle procedure di reclutamento".

L'art. 5 del D. Lgs.165/2001, al comma 2, prevede che, nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici.

Inoltre, l'art.6 del D.Lgs. n.165/2001 prevede al comma 1 che le dotazioni organiche sono determinate, in funzione delle finalità di efficienza, razionalizzazione della spesa, migliore utilizzo delle risorse umane, previa verifica degli effettivi fabbisogni e, al comma 4, che la loro variazione è determinata in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale.

Il comma 1 dell'art. 35, D.Lgs. n. 150/2009, ha aggiunto il comma 4-bis che recita "Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti".

Da ultimo, l'art. 33 del D.Lgs.165/2001, come sostituito dall'art.16, comma 1, della L. n.183/2011, stabilisce l'obbligo di procedere almeno annualmente alla ricognizione di eventuali situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria.

Il Segretario Generale prosegue ricordando che la Camera di Pisa, con atto di Giunta n. 237 del 21/12/2006, ha provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 93, della Legge Finanziaria 2005, nonché dal D.M. 8/2/2006 ed in particolare all'art.6.



Ad oggi, la consistenza della dotazione organica è definita dalla delibera di Giunta n. 53 del 24/05/2013, come ridotta da ultimo dalla delibera n. 23 del 28/2/2011 e prevede 75 posti suddivisi per categorie, come risulta dal prospetto allegato A).

A tal proposito, si evidenzia che l'attuale andamento delle posizioni lavorative occupate e l'organizzazione dei processi gestionali e decisionali nel contesto della struttura camerale risultano conformi alla determinazione della dotazione organica complessiva, così come contenuta nella deliberazione della Giunta n. 53 del 24/05/2013, senza che possano rilevarsi situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale, posto che:

- la dotazione, come sopra determinata, presenta pregresse vacanze organiche mai colmate in ragione del susseguirsi di disposizioni legislative vincolistiche in materia di assunzioni;
- l'ente non ha disposto la cessione/esternalizzazione di servizi o funzioni ai sensi dell'art.2112 Codice Civile.

A tal proposito, il Segretario Generale ricorda i risultati delle indagini di benchmarking regionali riguardanti l'anno 2012 ed inerenti l'ambito delle risorse umane, che vedono un dimensionamento del personale della sola Camera rapportato alle imprese attive inferiore alla media toscana (1,55 contro 1,72 ogni 1.000 imprese attive) e per il complesso Camera + Aziende speciali pari a 1,75 contro una media toscana di 2,00

Pertanto, sentiti i Dirigenti, nell'ambito delle specifiche responsabilità previste dall'art.33 del D.Lgs.165/01 ed in relazione anche alle criticità organizzative ed alla carenza strutturale di organico in rapporto alla dotazione organica dell'Ente, non risultano eccedenze di personale in nessuna Area della struttura organizzativa della Camera di Commercio di Pisa.

In effetti, ripercorrendo la programmazione effettuata negli ultimi anni, il Segretario Generale ricorda come, in attuazione del piano occupazionale per l'anno 2010, si sia proceduto nel 2011 all'assunzione di due unità di cat. C, di cui una tramite la procedura di mobilità tra Enti soggetti a limitazione diretta e specifica delle assunzioni e l'altra tramite contratto di formazione lavoro, trasformato in tempo indeterminato nell'anno 2012 con le risorse all'uopo previste. Nel 2013 si è conclusa la procedura di selezione di n. 1 dirigente.

In attuazione del piano occupazionale per l'anno 2011, il Segretario Generale ricorda come si sia proceduto nel 2011 all'assunzione di n.1 unità di cat. D1 tramite scorrimento di graduatoria concorsuale vigente, n. 4 posti di cat. C, tramite la procedura di mobilità tra Enti soggetti a limitazione diretta e specifica delle assunzioni, n.1 posto di cat. B1 ai fini della copertura della quota d'obbligo stabilita dalla L.68/99, n.1 posto di dirigente tramite mobilità tra Enti soggetti a limitazione diretta e specifica delle assunzioni, in base alla delibera n.159 del 19/12/2011 di variazione del piano occupazionale 2011 e all'assunzione in data 1/3/2013, a termine della selezione pubblica concorsuale riservata alla categorie protette, conclusasi a fine 2012, di n.1 dipendente di cat. C, ai fini della copertura della quota d'obbligo stabilita dalla L.68/1999.

In attuazione del piano occupazionale 2012, infine, è stata stipulata apposita Convenzione con la Direzione Provinciale del lavoro per n. 2 unità di cat. C ai fini della



copertura della quota d'obbligo stabilita dalla legge 68/1999, non rientrante nei blocchi e vincoli assunzionali; dei 3 posti previsti di cat. C sono state assunte, tramite procedura di mobilità, ex art. 30 del D.Lgs.165/01, tra Amministrazioni soggette a limitazione diretta e specifica delle assunzioni, n. 1 unità nel profilo professionale di "Assistente promozione e sviluppo" e n. 1 unità nel profilo professionale di "Assistente Studi e statistica" rispettivamente in data 15/6/2012 e 1/10/12.

Nel piano occupazionale 2013 non sono state previste assunzioni di nuovo personale, deliberando soltanto la conclusione delle procedure di assunzione previste dai piani occupazionali precedenti in considerazione dell'operare dei vincoli assunzionali che non hanno consentito la copertura dei fabbisogni.

Dopo varie proroghe, succedutesi negli anni, il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 66, commi 9-bis, 13, 13-bis e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2014 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2014, ciò in forza dell'art. 1, comma 4, lett. b), D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15.

Nel corso del 2012 è intervenuto un nuovo regime autorizzatorio per le assunzioni a tempo indeterminato nelle Camere di Commercio, individuato dall'art.14, comma 5, D.L. n.95/2012, convertito in L. n.135/2012, in base al quale è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente sino al 2014 e nel limite del 50% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente per l'anno 2015.

Il nuovo limite valeva esclusivamente per quelle assunzioni riferibili dall'annualità 2012 e non per quelle eventualmente ancora in corso, ma riferibili ad anni precedenti, così come precisato anche da Unioncamere Nazionale con l'apposita scheda di lettura del decreto in argomento (Prot. 8694/2012).

In ottemperanza alle disposizioni del DL 95/2012 si è dovuto provvedere con Delibera di Giunta n.130 del 23/11/2012 all'aggiornamento del piano di copertura del fabbisogno occupazionale 2012, di cui alla delibera n.19 del 27/2/2012, che prevedeva l'assunzione di tre unità in categoria D1, sospendendone l'attuazione, con la conseguente determinazione di un resto di € 23.886,41.

Venendo alla programmazione per il 2014, occorre ricordare che per calcolare correttamente il costo del personale cessato, non può essere considerata come cessazione utile ai fini della determinazione del costo massimo annuo per assunzioni dell'anno successivo qualsiasi "uscita" di un dipendente dall'Ente.

Fino alle cessazioni del 2011, ai sensi delle circolari n.4 del 18/4/08 e n.3858 del 20/1/09 del Dipartimento Funzione Pubblica, le c.d. "mobilità libere", ossia le mobilità volontarie effettuate tra enti soggetti a vincoli assunzionali diretti e specifici, non venivano considerate, né come cessazioni per l'ente di provenienza, né come assunzioni per l'ente di destinazione; ora, in base all'art.14 c.7 del D.L. n.95/2012 qualsiasi cessazione per mobilità indipendentemente dal regime assunzionale dell'Ente di destinazione non viene conteggiata ai fini del calcolo delle assunzioni dell'anno successivo.



Nello scorso mese di ottobre è stato convertito nella legge 125/2013 il decreto legge sulla Pubblica Amministrazione n. 101/2013 che ha dettato, tra l'altro, importanti modificazioni nel meccanismo di calcolo dei limiti sulle assunzioni per le Camere di Commercio ed altre significative disposizioni in materia di immissione in ruolo del personale precario e di assunzioni di categorie protette.

L'art. 4, comma 16 ter, del suddetto DL 101/2013 ha modificato radicalmente il sistema per le assunzioni a tempo indeterminato presso le Camere di Commercio: in particolare il limite del 20% dei risparmi derivanti dalle cessazioni dell'anno precedente fino al 2016 viene calcolato a livello complessivo per tutte le Camere di Commercio a livello nazionale. L'assegnazione alle singole Camere di Commercio delle unità da assumere sarà stabilita con decreto del MISE sulla base dei criteri individuati da un'apposita commissione ministeriale.

Nel triennio 2014-2016, i vincoli assunzionali continueranno ad influire fortemente sulle scelte organizzative e gestionali della Camera.

Oltre alle assunzioni rientranti nei limiti di spesa massimi consentiti per ciascun anno, potranno essere attivate, laddove possibile e tenuto conto delle indicazioni contenute nella legge n. 122/2010, mobilità di personale provenienti da enti soggetti a vincoli assunzionali diretti e specifici nel caso in cui i soggetti interessati al trasferimento risultino in possesso di profili professionali/posizioni di lavoro, di competenze specifiche nonché di curricula di interesse per l'ente camerale. Tali assunzioni, infatti, non sono conteggiate ai fini del rispetto dei limiti assunzionali né in entrata (tra le assunzioni), né in uscita (tra le cessazioni).

A completamento dei dati alla base della proposta per il piano 2014, il Segretario Generale ricorda che nel 2013 è cessato un dipendente di categoria B1 per dimissioni volontarie per pensionamento e n. 1 unità di cat. C per mobilità volontaria, ex art.30 del D.lgs.165/01, non computabile, ed è entrato in servizio n.1 unità di cat.C appartenente alle categorie protette di cui alla L.68/99.

L' art .7 del decreto legge n. 101/2013 prevede, altresì, l'obbligo di procedere alla rideterminazione del numero delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette sulla base delle quote e dei criteri di computo previsti dalla normativa vigente come da art . 4 comma 27 della legge 92/2012, e di procedere all'assunzione a tempo indeterminato di un numero di lavoratori pari alla differenza fra il numero così rideterminato e quello allo stato esistente, anche in deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente.

Agli atti attualmente risulta essere scoperta la quota d'obbligo dall'art.3 della legge 68/99 pari a n.2 unità di disabili, per cui si intende procedere alla stipula di una nuova convenzione, in quanto la precedente è scaduta, con la Direzione Provinciale del Lavoro per l'assunzione di n.2 unità di cat. C ai fini della copertura della quota d'obbligo stabilita dalla legge 68/1999.

A tal proposito, con il parere 15653 del 3 aprile 2013, il Dipartimento della Funzione Pubblica nel fornire alcuni chiarimenti in merito alla copertura delle quote d'obbligo di cui agli articoli 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ha chiarito che l'obbligo di copertura di tale quota deve essere considerato assolutamente prioritario nella programmazione delle assunzioni al fine di poter assolvere ad esso nel più breve tempo possibile con soluzioni che garantiscano l'assenza di forme elusive del prescritto obbligo.



Per quanto riguarda le assunzioni di personale flessibile, l'art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, stabilisce che le pubbliche amministrazioni ricorrano a forme di lavoro flessibile (rapporti di lavoro a tempo determinato, contratti di somministrazione di lavoro, collaborazioni) esclusivamente per rispondere a proprie esigenze di carattere temporaneo o eccezionale.

L'aver previsto i due requisiti dell'eccezionalità o della temporaneità rende particolarmente difficile l'attivazione di contratti di lavoro di natura flessibile legittimandone il ricorso solo in presenza di accadimenti di limitata durata temporale o non prevedibili e non preventivamente programmabili (Unioncamere, nella già richiamata nota dell'aprile 2008, ha precisato che le assenze per maternità rientrano tra le ipotesi legittimanti sostituzione mediante ricorso a forme di lavoro flessibile). Pertanto il ricorso al lavoro flessibile avverrà in maniera scrupolosa, nei limiti di quanto previsto da ultimo dall'art.4, comma 102 della L. 183/2011 (legge di stabilità), che estende anche alle Camere di Commercio, con decorrenza 01.01.2012, i limiti di spesa previsti dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010, prevedendo che le Camere possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni, ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 (limite massimo € 23.275,50) e di contratti di formazione lavoro (o altri rapporti formativi) e di lavoratori somministrati nel limite del 50% di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009 (limite massimo € 82.978,50);

A tal proposito si ricorda che la Camera di Pisa ha da anni sviluppato con il mondo delle Università percorsi di alternanza scuola-lavoro al fine di favorire l'arricchimento curriculare dei neolaureati sviluppando iniziative per la crescita delle competenze professionali dei giovani al loro primo inserimento nel mondo del lavoro. Fino ad oggi i tirocini formativi non sono mai stati presi in considerazione dai precedenti Piani dei fabbisogni di personale adottati dalla Camera di Commercio di Pisa. I tirocini, infatti, non rappresentano un vero e proprio fabbisogno per l'Ente, non costituiscono in alcun modo rapporti di lavoro subordinato e non rientrano, pertanto, tra i costi del personale.

A decorrere dal 2012, però, i tirocini formativi extracurriculari risultano sottoposti ai medesimi vincoli previsti per i contratti di lavoro flessibile, concorrendo anch'essi nella quantificazione del limite massimo di spesa del 50% di quella sostenuta nel 2009 e pertanto l'Ente sarà costretto a limitarne il numero e la durata.

Venendo a considerare l'Azienda Speciale ASSEFI, si richiama la delibera di Giunta n. 130 del 03.12.2013 con la quale è stata approvata la nuova dotazione organica di ASSEFI a seguito della fusione per incorporazione di Pisa Ambiente Innovazione, come risultante dalla sommatoria delle dotazioni delle due Aziende e così definita: 3 dipendenti livello quadro, 3 dipendenti I livello, 2 dipendenti II livello, 1 dipendente III livello;

Il Consiglio di Amministrazione di ASSEFI nella seduta del 20.12.2013 ha deliberato di sottoporre alla Giunta Camerale una ridefinizione dell'assetto organizzativo e del funzionigramma aziendale in vista della nuova operatività, approvando una proposta di ridefinizione della dotazione organica più adeguata al nuovo assetto organizzativo, in grado al contempo di contenere i costi di personale e di assicurare al personale in servizio l'opportunità di uno sviluppo di carriera, così composta:

- 2 dipendenti livello quadro (anziché 3)
- 3 dipendenti I livello



- 3 dipendenti II livello (anziché 2)
- 1 dipendente di III livello

Con la sopra indicata proposta, la copertura della dotazione organica alla data del 10.03.2014 risulterebbe la seguente:

Tipologie	Posti	Di cui coperti	Di cui vacanti
Quadri	2	1	1
I livello	3	3	0
II livello	3	2	1
III livello	1	1	0
Totali	9	7	2

Il Consiglio di Amministrazione di ASSEFI nella medesima seduta, tenuto conto dei vigenti vincoli di legge in materia di personale per le Camere e le Aziende Speciali, viste le cessazioni realizzatesi nel corso dell'anno 2013 (dimissioni di Dott. Pieraccioni da PAI) e considerate le dimissioni della Dott.ssa Guardati da ASSEFI con decorrenza 2/1/2014, ha deliberato, nel rispetto del vigente Codice di Condotta per le Risorse Umane, di voler procedere:

- 1) alla copertura di 1 posto di livello "quadro" mediante selezione interna tra impiegati ascritti al I livello da almeno 2 anni da realizzarsi entro il 30.06.2014;
- 2) in subordine all'esito positivo della selezione di cui al punto 1), alla copertura di 1 posto di "I livello" mediante selezione interna tra gli impiegati ascritti al "II livello" da almeno 2 anni, da realizzarsi entro il 31.12.2014;
- 3) di procedere alla copertura di 1 posto di II livello mediante selezione pubblica da realizzarsi nel 2015, fatti salvi i vincoli imposti dalle normative vigenti pro tempore.

La legge 183/2011 ha precisato che le Aziende Speciali delle Camere di Commercio sono soggette ai vincoli in materia di personale previsti per le rispettive Camere; in particolare la nota MEF 74006 del 01/10/2012 sottolinea che, alla luce della normativa vigente, le nuove assunzioni debbano essere autorizzate espressamente dalle Camere, le quali devono rispettare i limiti di spesa che il legislatore ha introdotto per questa tipologia di Enti con l'art. 9 comma 28 e con l'art. 14 commi 5 e 9 del D.L. 78/2010.

Occorre, inoltre, considerare l'art. 39 della legge 449/2007 e l'art. 6, comma 4 bis del decreto legislativo 165/2001 sulla programmazione triennale dei fabbisogni.

Nello specifico il comma 8 bis dell'art.76 del decreto 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, prevede l'autorizzazione preventiva da parte della Camera di Commercio ai fini dell'assunzione di personale a qualsiasi titolo.

Da ultimo l'art. 14 del DL 95/2012 prevede che le Camere possano procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite del 20% della spesa corrispondente alla



cessazioni dell'anno precedente, sino all'anno 2014, nel limite del 50% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente per l'anno 2015.

A tal proposito occorre considerare le note di Unioncamere che suggeriscono di interpretare prudenzialmente in maniera restrittiva il disposto normativo, nonostante il comma 5 bis dell'art. 14 del DL95/2012 preveda per le Aziende Speciali un limite alle nuove assunzioni corrispondente a quello previsto dalla precedente normativa per le Camere di Commercio (per la Camera di Commercio di Pisa era il 70% delle cessazioni).

La delibera del Consiglio di Amministrazione dettaglia i risparmi di spesa conseguenti alle cessazioni ed evidenzia il rispetto dei limiti previsti dalle normative sopra richiamate; complessivamente, per il triennio 2014-2016 le risorse disponibili per nuove assunzioni sarebbero pari a euro 44.141,00 e con i passaggi di livello e una nuova assunzione, come più sopra indicato, si prevede un consumo di risorse pari a euro 34.692,00.

Pertanto nel mantenere distinta la programmazione dei fabbisogni di risorse umane della Camera e dell'Azienda occorre, quindi, destinare i risparmi derivanti dalle cessazioni, ad assunzioni o passaggi di livello all'interno dello stesso soggetto in cui le cessazioni si sono verificate.

## LA GIUNTA CAMERALE

Udita l'esposizione del Segretario Generale;

Richiamata la Relazione previsionale e programmatica per l'anno 2014, approvata dal Consiglio camerale con deliberazione n. 17 del 31 ottobre 2013;

Visto il Preventivo della Camera di Commercio di Pisa per l'anno 2014, approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 20 del 20 dicembre 2013;

Richiamati i Progetti e le azioni per l'anno 2014, attuativi della predetta Relazione previsionale e programmatica, approvati dalla Giunta camerale con deliberazione n.138 del 20 dicembre 2013;

Richiamato, altresì, il Budget direzionale e gli obiettivi per l'anno 2014 approvato con delibera di Giunta n.139 del 20 dicembre 2013;

Udita la relazione del Segretario Generale;

Richiamata la Delibera di Giunta n. 90 del 25/7/2011, con la quale è stata condivisa e approvata la proposta del Segretario Generale di riorganizzazione della macrostruttura dell'Ente;

Visto il D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

Richiamato l'articolo 33 del D.Lgs. n. 165/2001, nel testo modificato da ultimo dall'articolo 16 della legge n. 183/2011 (legge di stabilità), che impone a tutte le amministrazioni pubbliche di effettuare la ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale e dei dirigenti;

Acquisite agli atti le schede di rilevazione fabbisogni ed esuberi di personale anno 2014 predisposte dai Dirigenti della CCIAA di Pisa, in ordine all'inesistenza di situazioni di soprannumero ed eccedenze di personale, fatta la ricognizione del personale assegnato ed in relazione alle esigenze funzionali dell'area;



Visto l'allegato schema, riportante la dotazione organica del personale dell'ente, per categoria, indicante i posti coperti al 31 gennaio 2014, dal quale si rileva l'assenza di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica;

Ritenuto, per l'anno in corso e per il triennio 2014/2016, di adottare una politica di mantenimento e conferma della dotazione organica attualmente vigente, assicurando semplicemente la copertura delle vacanze, siano esse dovute a mobilità o cessazioni e delle sostituzioni strettamente necessarie del personale;

Considerati, altresì, i nuovi fabbisogni professionali dell'Ente;

Considerato il regime autorizzatorio per le assunzioni a tempo indeterminato nelle Camere di Commercio, individuato dall'art.14, comma 5, D.L. n.95/2012, convertito in L. n.135/2012, in base al quale è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente sino all'anno 2014 e nel limite del 50% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente per l'anno 2015;

Considerato, inoltre, che l'art. 4, comma 16 ter, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, come convertito con legge 125 del 30.10.2013 ha modificato radicalmente il sistema per le assunzioni a tempo indeterminato presso le Camere di Commercio: in particolare il limite del 20% dei risparmi derivanti dalle cessazioni dell'anno precedente fino al 2016 viene calcolato a livello complessivo per tutte le Camere di Commercio a livello nazionale. L'assegnazione alle singole Camere di Commercio delle unità da assumere sarà stabilita con decreto del MISE sulla base dei criteri individuati da un'apposita commissione ministeriale;

Richiamata la delibera n.19/2012 di programmazione triennale del fabbisogno di personale 2012-2014 e piano annuale 2012, la delibera n. 130/2012 di aggiornamento del piano del fabbisogno occupazionale anno 2012, a seguito dell'entrata in vigore della Legge n.14/2012, c.d. "spending review" e la delibera n.53/2013 di programmazione triennale del fabbisogno di personale 2013-2015 e piano annuale 2013, tutt'ora valide, per le motivazioni ivi previste, relativamente al fabbisogno occupazionale di n.3 unità di cat. D1 vacanti, sospeso solamente per l'indisponibilità di risorse a seguito dell'entrata in vigore delle misure legislative restrittive sulle assunzioni sopra citate;

Considerato che tale esigenza è stata prevista nella determinazione del Segretario Generale n. 649 del 29/7/2011 relativa alla riorganizzazione dell'Ente individuando quale organico degli Uffici e dei Servizi quello rappresentato nell'organigramma funzionale, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della stessa, in cui sono stati previsti in base alla dotazione organica tutt'ora vigente 3 posti di cat. D1, tutt'ora vacanti;

Considerato che, a seguito dei trasferimenti avvenuti nel 2012, il fabbisogno occupazionale, di cui alla delibera n. 19 del 27/2/2012 ha individuato n.2 D1 appartenenti, secondo il vigente sistema professionale, all'"Area professionale dei Servizi di Promozione e di Regolazione del mercato" e n. 1 D1 all'"Area professionale dei Servizi amministrativi e di supporto";

Considerato che, ad oggi, sommando i resti l'ente potrebbe assumere una sola unità di cat. D1, ma confermando, nel contempo che, a fronte di ulteriori disponibilità di risorse si procederà alle ulteriore copertura delle restanti n. 2 unità di cat.D1;



Considerato che le assunzioni delle categorie protette, nel limite della quota d'obbligo, non sono da computare nel budget assunzionale e vanno garantite sia in presenza di posti vacanti, sia in caso di soprannumerari età, nel limite della quota d'obbligo calcolata sulla base di computo di cui all'art.4 della legge 12/3/1999 n.68;

Considerato che le disposizioni sulle categorie protette trovano diretta applicazione per tute le amministrazioni pubbliche tenendo conto dell'art.117, comma secondo, lettere l) e m) della Costituzione;

Considerato, a tal proposito, il parere del Dipartimento F.P. n. 15653 del 3/4/2013 relativamente al computo delle quote d'obbligo articoli 3 e 18 legge 68/99;

Tenuto conto, altresì, della Circolare del Dipartimento F.P. n.5/2013 che fornisce indirizzi volti a favorire il superamento del precariato; reclutamento speciale per il personale in possesso dei requisiti normativi; proroghe dei contratti; Articolo 4 del decretolegge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" e articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

Dato atto che la programmazione triennale può essere rivista in funzione di limitazioni o vincoli rilevanti derivanti da innovazioni nel quadro normativo in materia di personale;

Inteso che, una volta verificata l'operatività del nuovo sistema introdotto su base nazionale dalla Legge 125/2013, in sede di redazione del piano annuale di acquisizione delle risorse umane, si può procedere ad un adeguamento più puntuale del fabbisogno, in relazione anche al mutare delle priorità dell'Amministrazione e qualora emergano circostanze impreviste o elementi di conoscenza in precedenza non apprezzati;

Considerato che l'Ente ha adottato il piano della Performance 2014-2016 di cui all'art. 10, comma 5, del D.Lgs.150/09 con la delibera di Giunta n. 3 del 7/2/2014;

Richiamate le norme per le Aziende speciali più sopra descritte;

Condivise le argomentazioni proposte dal Segretario Generale in ordine alle linee strategiche di politica del personale descritte in premessa;

Condivise, altresì, le proposte del Segretario in ordine alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;

Preso atto che della proposta del presente provvedimento è stata data informativa sindacale;

Visto il bilancio dell' esercizio in corso;

Visto lo Statuto vigente;

Vista la legge 29/12/1993 n. 580 e successive modifiche ed integrazioni sul riordinamento delle Camere di Commercio;

A voti unanimi e palesi, espressi per alzata di mano;



#### DELIBERA

- 1) di confermare per l'anno 2014, e successivi 2015/2016 la dotazione organica di cui all'allegato A) sulla base della programmazione triennale del fabbisogno occupazionale 2014-2016 come descritto in premessa, costituita da 75 (settantacinque) posti, di cui 9 (nove) vacanti al 31/01/2014;
- 2) di dare atto che, per le ragioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate, l'Ente, non essendo presenti né dipendenti, né dirigenti in soprannumero o in eccedenza, non deve avviare, nel corso del 2014, procedure per la dichiarazione di esubero dei dipendenti o dirigenti e che, pertanto, non sussiste il vincolo di cui all'art.16 c.2 Legge 12 novembre 2011 n.183;
- 3) di approvare il programma triennale 2014/2016 del fabbisogno di personale come rappresentato nell'allegato B), che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera in cui si prevede la parziale copertura della dotazione organica entro il 2016;
- 4) di approvare il piano del fabbisogno occupazionale 2014 con la previsione di:
  - a. assunzione di n. 2 unità di personale di cat. C ai fini della copertura della quota d'obbligo, di cui all'art.3 della L.68/99, da non computare nel budget assunzionale, stipulando apposita Convenzione con la Direzione Provinciale del Lavoro, tramite procedura selettiva pubblica riservata;
  - b. assunzione di n.3 unità di cat.D1 di cui n.2 appartenenti all'"Area professionale dei Servizi di Promozione e di Regolazione del mercato" e n.1 all'"Area professionale dei Servizi amministrativi e di supporto", solo a seguito della disponibilità di risorse, in base all'assegnazione stabilita dal decreto MISE citato in premessa di cui alla L.125/2013 con riserva di n.1 posto per personale interno, se consentito da idonea disponibilità di risorse in base all'assegnazione stabilita dal decreto sopra citato, mediante bando di concorso pubblico, previo esperimento delle procedure di mobilita' previste dal D.LGS.165/01;
- 5) di riservarsi, pertanto, di approfondire e eventualmente modificare, a seguito dell'adozione della L.125/2013, la copertura del fabbisogno per l'anno 2014 e per il biennio 2015-2016 una volta verificata l'operatività del nuovo sistema assunzionale introdotto su base nazionale;
- 6) di confermare, anche per l'anno 2014, il ricorso a forme di lavoro flessibile, per far fronte ad eccezionali esigenze organizzative, nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio e nel rispetto della normativa vigente;
- 7) di approvare la dotazione organica dell'Azienda Speciale ASSEFI come proposta dal CDA nella seduta del 20/12/2013;
- 8) di autorizzare il piano triennale e annuale delle assunzioni deliberato dal CdA di ASSEFI nella seduta del 20/12/2013, come richiamato in premessa;



- 9) di inviare copia della presente deliberazione al Dipartimento per la Funzione Pubblica;
- 10) di informare le OO.SS. e la R.S.U. dell'esito della ricognizione oggetto del presente atto.

IL SEGRETARIO (Dott.ssa Cristina Martelli) IL PRESIDENTE (Dott. Pierfrancesco Pacini)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.

CATEGORIE	DOTAZIONE ORGANICA		
DIRIGENZA	3		
D3	1		
D1	16		
С	40		
B3	0		
B1	12		
A	3		
TOTALE	75		

# Allegato B)

# SITUAZIONE COPERTURA DOTAZIONE ORGANICA ALLA DATA DEL 31.01.2014

TOTALI	Posti	di cui		Piano	Piano	Piano
		coperti	vacanti	occupazionale 2014	occupazionale 2015	occupazionale 2016
				2014	2013	2010
Dirigenti	3	3	0	0	0	0
D3	1	1	0	0	0	0
D1	16	13	3	3	0	0
С	40	35 (°)	5	2	0	0
В3	0	0	0	0	0	0
B1	12	11 (°°)	1	0	0	0
A	3	3	0	0	0	0
TOTALI	75	66	9	5	0	0

<sup>(°)</sup> considerato che l'arrotondamento al part-time è: 1 all'83,33%: 30/36=0,8333 arr.1

<sup>(°°)</sup>considerato che l'arrotondamento al part-time è: 1 all'83,33%: 30/36= 0,8333 arr.1